



Liceo Bertrand Russell  
via 4 novembre 35 – 38023 Cles (Trento)  
☎ +39(0)463 424049  
[segr.russell@scuole.provincia.tn.it](mailto:segr.russell@scuole.provincia.tn.it)  
[russell@pec.provincia.tn.it](mailto:russell@pec.provincia.tn.it)  
[www.liceorussell.eu](http://www.liceorussell.eu)  
Codice fiscale 01827760222  
Codice Univoco Ufficio - UFGLKM  
SWIFT CODE CCRITT2TXXX - IBAN IT730035990180000000117806  
Codice MIUR TNIS00600T



lbr\_tn/2023/1.2/sg

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013 art. 20) La segnatura di protocollo è verificabile in alto oppure nell'oggetto della PEC o nei files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

### DETERMINAZIONE N. 101/ 2 0 2 3

OGGETTO: "Disciplina interna per l'effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà di cui al D.P.R. n. 445/2000 – Liceo "B. Russell" – Cles (TN)

Premesso che:

Al fine di semplificare l'attività amministrativa e snellire in particolare gli adempimenti posti a carico del cittadino, il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (*Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*) prevede due tipologie di dichiarazioni sostitutive rese sotto la personale responsabilità del dichiarante, quali:

- a) la dichiarazione sostitutiva di certificazione: concernente i soli stati, qualità personali e fatti elencati in modo puntuale nell'articolo 16 del D.P.R. 445/2000;
- b) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà: concernente stati, fatti o qualità personali non ricadenti tra quelli attestabili a titolo di dichiarazione sostitutiva di certificazione, anche quando non riguardanti direttamente il dichiarante, purché a sua diretta conoscenza e rese nel proprio interesse (articolo 47 del D.P.R. 445/2000);

Sulla materia è successivamente intervenuto l'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (*legge di stabilità 2012*), il quale ha apportato alcune modifiche al D.P.R. n. 445/2000 che merita ricordare in quanto finalizzate a ridurre la produzione di certificati da parte della pubblica amministrazione. Tali modifiche hanno riguardato in particolare l'articolo 40 al quale sono stati aggiunti i commi 01 e 02 che recitano:

*"01 Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.*

*02 Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: «Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi».*

Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2012, le pubbliche amministrazioni e i soggetti privati gestori di pubblici servizi non possono più richiedere ed accettare certificati ed atti di notorietà in quanto ciò comporta violazione dei doveri d'ufficio ai sensi dell'articolo 74, comma 2, lettera a), del D.P.R. n. 445/2000. Le certificazioni rilasciate dalle pubbliche amministrazioni e i soggetti privati gestori di pubblici servizi sono infatti ora utilizzabili solo nei rapporti con i privati, ragione per cui sulle stesse deve essere apposta la dicitura *"Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi"* a pena di nullità del certificato stesso e per non incorrere nella violazione

dei doveri d'ufficio di cui all'articolo 74, comma 2, lett. c bis), del D.P.R. n. 445/2000; in merito è stata diramata a tutte le istituzioni scolastiche e formative provinciali una circolare da parte del Servizio Amministrazione e attività di supporto della Provincia autonoma di Trento in data 12 dicembre 2012 (prot. n. 71.1377) avente ad oggetto "Certificati ed atti di notorietà";

Le dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà semplificano e snelliscono gli adempimenti posti a carico del cittadino ma nel contempo comportano la necessaria effettuazione di controlli da parte della pubblicazione amministrazione accettante al fine di verificare la veridicità di quanto in esse dichiarato dal dichiarante;

Successivamente il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con legge 17 luglio 2020, n. 77 – Decreto Rilancio, ha apportato delle modifiche agli articoli 71 e 76 del DPR 445/2000 e introdotto il comma 1-bis all'articolo 75 dello stesso. I vigenti articoli sono i seguenti:

- Articolo 71 D.P.R. 445/2000: "Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47, anche successivamente all'erogazione dei benefici, comunque denominati, per i quali sono rese le dichiarazioni.";
- Articolo 75, comma 1-bis, D.P.R. 445/2000: "La dichiarazione mendace comporta, altresì, la revoca degli eventuali benefici già erogati nonché il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza. Restano comunque fermi gli interventi, anche economici, in favore dei minori e per le situazioni familiari e sociali di particolare disagio.";
- Articolo 76 DPR 445/2000: "La sanzione ordinariamente prevista dal codice penale è aumentata da un terzo alla metà."
- con la legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2023 (Legge provinciale 29 dicembre 2022 n. 199, sono state apportate modifiche all'articolo 9 ter della L.P. 23/92, rubricato "Controlli sulle dichiarazioni sostitutive e percezione non dovuta di vantaggi economici", allo scopo di allineare la disciplina provinciale a quella statale in tale maniera;
- con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2488 di data 22 dicembre 2022 sono state, pertanto aggiornate le direttive provinciali aventi ad oggetto "Direttive in materia di controlli sulle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000;

Tali direttive trovano applicazione anche con riferimento all'attività di controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive effettuata dagli enti strumentali della Provincia autonoma di Trento, e quindi anche nei confronti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali in quanto enti strumentali ai sensi dell'articolo 33 della legge provinciale n. 3/2006 (*Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino*). Ne consegue quindi che, nell'effettuazione dei controlli da compiere sulle dichiarazioni sostitutive acquisite agli atti nel corso dell'attività amministrativa di rispettiva competenza, le istituzioni scolastiche e formative provinciali devono attenersi alle indicazioni riportate in tali direttive.

Preso atto che:

- ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000, e pubbliche amministrazioni sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondato i dubbi, sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive acquisite ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del medesimo decreto, le dichiarazioni infatti comportano la responsabilità del dichiarante, con conseguenze sia sul piano penale che amministrativo, nel caso di accertamento di false dichiarazioni;
- il controllo, è svolto, ove possibile, nel corso dell'istruttoria procedimentale, prima dell'emanazione del provvedimento finale;

- l'articolo 10 del "*Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza nel sistema educativo provinciale 2023-2025*", approvato con le deliberazioni della Giunta provinciale n. 530 del 2023, conferma le tipologie di controlli da potersi effettuare, a seconda dei casi, sulle dichiarazioni sostitutive così come previste nelle sopra citate direttive provinciali ossia:

- controllo a campione, di norma;
- controllo mirato;
- controllo a tappeto;

Considerato che la legge non obbliga la pubblica amministrazione a procedere ad una verifica sistematica in ordine alla veridicità del contenuto di tutte le dichiarazioni sostitutive rese e che pertanto l'istituzione è legittimata a procedere, di norma, con controlli a campione purché sia garantita la percentuale minima del 3%, determinata su un arco temporale annuale, come stabilito dalla Giunta provinciale con la deliberazione n. 2488/2022 e comunque in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio;

Considerato che al comma 2 dell'articolo 10 del citato *Piano* è precisato che il dirigente di ogni istituzione scolastica e formativa provinciale deve adottare un proprio provvedimento nel quale:

a) registrare tutti i procedimenti amministrativi di competenza dell'istituzione nel corso dei quali vengono acquisite agli atti, da parte dell'istituzione scolastica o formativa provinciale, le dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o dell'atto di notorietà previste dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000;

b) stabilire per ognuno di tali procedimenti amministrativi:

- la percentuale di pratiche da assoggettare a controllo;
- la tipologia di controllo (a campione; mirato; a tappeto);
- i dettagli per la loro effettuazione con particolare riferimento alle modalità organizzative e ai tempi, garantendo in ogni caso la tempestività delle stesse laddove necessario.

Considerato, altresì, che la deliberazione della Giunta provinciale n. 2488/2022 con riferimento al controllo a campione dispone che il Dirigente, nel rispetto dell'imparzialità e della casualità, con proprio provvedimento motivato, può individuare metodologie di campionamento delle pratiche diverse da quelle indicate dalla Giunta nella propria deliberazione, qualora nessuna delle stesse sia adeguata in relazione alla natura delle pratiche, alla loro consistenza numerica, alla tempistica di presentazione delle domande o delle dichiarazioni sostitutive ovvero ad altre circostanze oggettivamente comprovabili e comunque in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio.

Preso atto quindi della necessità di adempiere agli oneri posti a carico del dirigente dell'istituzione, con il presente provvedimento si provvede:

- ad individuare tutti i procedimenti amministrativi di competenza dell'istituzione, nel corso dei quali sono acquisite agli atti delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o dell'atto di notorietà, al fine di poter procedere all'effettuazione dei necessari controlli;
- ad individuare, con riferimento al controllo "a campione", metodologie di campionamento delle pratiche diverse da quelle indicate dalla Giunta nella propria deliberazione, qualora nessuna delle stesse sia ritenuta adeguata in relazione alla natura delle pratiche, alla loro consistenza numerica, alla tempistica di presentazione delle domande o delle dichiarazioni

sostitutive ovvero ad altre circostanze oggettivamente comprovabili e comunque in misura proporzionale al rischio e beneficio;

- ad approvare, sulla falsariga di quelli predisposti dalla Giunta provinciale con la deliberazione n. 2488/2022, un fac-simile di "VERBALE DI ESTRAZIONE DEL CAMPIONE" e di "VERBALE DI CONCLUSIONE DEL CONTROLLO".

Preso altresì atto che:

- la presente determinazione dirigenziale deve essere pubblicata, entro il 30 settembre 2023, nel sito web istituzionale dell'istituzione nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione "Altri contenuti – Dati ulteriori";
- nella sezione "Amministrazione trasparente", come stabilito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) nella deliberazione n. 430 del 2016, devono essere pubblicati anche i recapiti telefonici e le caselle di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte delle amministrazioni precedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive.

Tenuto conto dell'articolo 23, comma 1, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (*legge provinciale sulla scuola*) il quale attribuisce al dirigente dell'istituzione, tra le altre cose, autonomi poteri di gestione e di organizzazione del lavoro;

#### IL DIRIGENTE DELL'ISTITUZIONE

- visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 455 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*);
- vista la circolare del Servizio Amministrazione e attività di supporto della Provincia autonoma di Trento di data 12 dicembre 2012 (prot. n. 711377) avente ad oggetto "Certificati ed atti di notorietà";
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2488 di data 22 dicembre 2022;
- vista la deliberazione della Giunte provinciale n. 2031 di data 28 settembre 2012;
- visto l'articolo 9 *ter* della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (*Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo*);
- vista la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (*Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino*) ed in particolare l'articolo 33 rubricato "Enti strumentali";
- vista la legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (*legge provinciale sulla scuola*) ed in particolare l'articolo 23, comma 1;

#### DETERMINA

1. di dare atto che le "Direttive per l'effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà ed individuazione del campione minimo di pratiche da sottoporre al controllo, ai sensi dell'art. 71 decreto del Presidente della Repubblica n. 445 di data 28 dicembre 2000", approvate dalla Giunta provinciale con le deliberazioni n. 2488/2022, trovano applicazione e pertanto sono vincolanti anche con riferimento all'attività di controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive effettuata dall'istituzione;
2. di prendere atto che anche nei confronti dell'istituzione trova applicazione la percentuale minima pari al 3%, determinata su un arco temporale annuale, delle pratiche da sottoporre a controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive e dell'atto di notorietà, percentuale che è possibile modificare e comunque in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio;

3. di individuare, per le motivazioni esposte in premessa e quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, l'Allegato A) contenente tutti i procedimenti amministrativi di competenza dell'istituzione nel corso dei quali sono acquisite le dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o dell'atto di notorietà di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, al fine di poter procedere con metodologia all'effettuazione dei relativi controlli, stabilendo per ciascuno la percentuale di pratiche da assoggettare a controllo e la tipologia di controllo;
4. di individuare, per le motivazioni esposte in premessa e quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, l'Allegato B) contenente tutte le metodologie di campionamento delle pratiche con le relative modalità organizzative;
5. di approvare il fac-simile del "VERBALE DI ESTRAZIONE DEL CAMPIONE" (Allegato C), predisposto sulla falsariga di quello approvato Provincia autonoma di Trento;
6. di approvare il fac-simile del "VERBALE DI CONCLUSIONE DEL CONTROLLO" (Allegato D), predisposto sulla falsariga di quello approvato dalla Provincia;
7. di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato, entro il 30 settembre 2023, nel sito web dell'istituzione, nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione "Altri contenuti – Dati ulteriori".

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
dott.ssa Teresa Periti

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alla normativa vigente (art. 3 bis, c. 4 bis e 71 D.L.gs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.L.gs. 39/1992)